

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

25/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## INDICE

<b>Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano: Circolare n. 1/2009 dell'8 maggio 2009 dell'Agenzia del Territorio</b>	<b>2</b>
<b>Trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta municipale ai Capigruppo consiliari ex art. 125 T.U.O.E.L. – Parere del Ministero dell'Interno</b>	<b>2</b>
<b>Rifiuti solidi urbani – E' stato prorogato al 31 ottobre 2009 il termine per la comunicazione all'amministrazione fiscale</b>	<b>3</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Assoggettabilità ad imposta dei canoni corrisposti per la concessione in uso della rete fognaria comunale</b>	<b>4</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Determinazione della base imponibile IRAP</b>	<b>5</b>
<b>Trasmissione dati del rendiconto 2008, Patto di Stabilità 2009 e certificazione ICI – Modalità e tempi della trasmissione telematica – deliberazione Corte dei Conti n. 5/AUT/2009/IADC</b>	<b>6</b>
<b>La rateizzazione delle Cartelle di Pagamento – Il vademecum di Equitalia</b>	<b>7</b>

**Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano: Circolare n. 1/2009 dell'8 maggio 2009 dell'Agenzia del Territorio**

L'Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, ha emanato la circolare 1/2009 concernente le nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano.

Si tratta di nuove procedure informatiche volte a gestire e garantire il collegamento e la continuità storica delle informazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano nel cambiamento di stato di una particella terreni a seguito di edificazione, con riferimento sia ai soggetti titolari di diritti reali sugli immobili interessati all'edificazione, sia all'attribuzione dei nuovi identificativi delle unità immobiliari.

La circolare, indirizzata alle Direzioni Centrali, alle direzioni Regionali ed agli Uffici Provinciali, è reperibile sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo <http://www.agenziaterritori.it/>

**Trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta municipale ai Capigruppo consiliari ex art. 125 T.U.O.E.L. – Parere del Ministero dell'Interno**

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie, ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di "trasmissione" dell'elenco delle deliberazioni di Giunta ai capigruppo consiliari.

Ai sensi dell'art.125 del TUEL 267/2000 : "contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento".

Destinatari della norma sono quindi i capigruppo, per la trasmissione dell'elenco delle delibere, e i consiglieri per la messa a disposizione dei testi deliberati.

Si pone, pertanto, da un lato, la questione sulle modalità di trasmissione del citato elenco ai capigruppo, dall'altro, quella dell'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri.

Relativamente al primo aspetto si sottolinea come il termine usato nella norma ("trasmesse"), per quanto non precisi le concrete modalità di effettuazione appare utilizzato nel senso che le deliberazioni devono comunque essere inoltrate ai capigruppo, mentre all'autonomia locale appare rimessa la definizione delle modalità ritenute più idonee.

In tale ambito, secondo il Ministero dell'Interno, non sembrano sorgere dubbi interpretativi di sorta in ordine all'obbligo di comunicare ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni di Giunta che vengono contestualmente affisse all'albo pretorio.

Conseguentemente, il mancato materiale invio dell'elenco delle deliberazioni di Giunta ai Capigruppo (al domicilio dichiarato, che potrebbe coincidere anche presso la sede comunale, o che potrebbe effettuarsi sotto forma telematica od altra forma concordata o prevista dal regolamento), vanificherebbe l'esigenza di trasparenza dell'attività dell'Organo esecutivo, voluta sostanzialmente dall'art. 125, ed impedirebbe, in particolare, alle minoranze, il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Infatti, con l'invio degli elenchi, i capigruppo hanno immediata e completa conoscenza dell'attività della Giunta, mentre il semplice deposito dell'elenco degli atti nella sede comunale svolgerebbe una funzione affine alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio ed obbligherebbe i consiglieri in parola ad attivarsi permanentemente presso gli Uffici comunali.

In relazione invece alle modalità di trasmissione si ricorda che, ad esempio, l'art. 27 del d.l. n. 112 del 25.06.2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133/08 dispone, al fine di diminuire l'utilizzo della carta, che dall'1.01.2009 le amministrazioni pubbliche dovranno ridurre del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

L'ente locale potrebbe quindi provvedere a dettare specifiche modalità operative di attuazione di siffatta normativa con l'indicazione che la trasmissione dell'elenco delle delibere di giunta pubblicate all'albo pretorio possa avvenire in via telematica, per mezzo della posta elettronica, con richiesta di conferma di ricezione del messaggio.

### **Rifiuti solidi urbani – E' stato prorogato al 31 ottobre 2009 il termine per la comunicazione all'amministrazione fiscale**

L'Agenzia delle Entrate, con nota n. 2009/67051 del 5 maggio 2009, ha emanato ulteriori disposizioni concernenti la Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Tale nota modifica il precedente provvedimento del 14 dicembre 2007, pubblicato nella G. U. del 28 dicembre 2007 n. 300.

In sostanza il provvedimento proroga al 31 ottobre 2009 il termine per l'invio delle Comunicazioni precedentemente fissato al 30 aprile. Tale rinvio viene determinato in considerazione della necessità, da parte dei Comuni, di recuperare numerose informazioni non previste dalla normativa in materia di denunce del tributo e ai tempi necessari per l'approntamento delle procedure informatiche indispensabili per la predisposizione dei dati da inviare.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale, i quali effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

I dati oggetto di comunicazione sono solo quelli rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.

I dati riguardano nello specifico:

- dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
- dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante-detentore dell'immobile;
- dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

### **Agenzia delle Entrate: Assoggettabilità ad imposta dei canoni corrisposti per la concessione in uso della rete fognaria comunale**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 122/E del 06 maggio 2009 è intervenuta a chiarire la questione della assoggettabilità ad IVA dei canoni versati per la concessione in uso della rete fognaria comunale e dei relativi impianti.

A parere dell'Agenzia, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre verificare, in primo luogo, la soggettività passiva ai fini IVA ai sensi della normativa comunitaria, che in sostanza prevede che gli enti pubblici non sono soggetti passivi ai fini IVA per le "attività od operazioni" poste in essere dagli stessi in veste di "pubbliche autorità", ad eccezione dell'ipotesi in cui il loro mancato assoggettamento all'imposta provochi distorsioni della concorrenza.

La Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, infatti, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni", ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe "distorsioni della concorrenza di una certa importanza".

L'articolo 13, paragrafo 1, della medesima Direttiva n. 112 stabilisce altresì che "in ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili".

Pertanto, ai fini della non assoggettabilità ad IVA degli enti di diritto pubblico, ai sensi del citato art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 112/2006, occorre verificare:

- 1a) che l'ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità;
- 2b) che il mancato assoggettamento a tributo non comporti una distorsione della concorrenza di una certa importanza;
- 3c) che l'attività esercitata non rientri tra quelle indicate all'Allegato I della Direttiva.

In merito alla prima condizione (che l'ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità), la Corte di Giustizia CE ha precisato che l'unico criterio che consente di distinguere le attività rese dagli Enti pubblici in quanto "soggetti di diritto pubblico" dalle attività rese in quanto "soggetti di diritto privato" è "il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale".

Occorre pertanto analizzare le modalità di svolgimento dell'attività, quindi, in concreto, il rapporto fra l'ente pubblico e il soggetto con il quale detto ente opera, al fine di verificare se lo stesso rapporto sia caratterizzato "dall'esercizio di poteri di natura unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia, attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le reciproche posizioni soggettive".

### **Agenzia delle Entrate: Determinazione della base imponibile IRAP**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 121/E del 6 maggio 2009 ha risposto ad un quesito concernente l'interpretazione dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e precisamente le modalità di determinazione della base imponibile IRAP.

Secondo l'Agenzia, le amministrazioni pubbliche determinano la base imponibile IRAP, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in un importo pari all'ammontare:

- delle "retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti";
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 (ora articolo 50) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- dei "compensi erogati per collaborazione coordinata e contributiva di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a)", del citato testo unico (ora articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.

Per la determinazione dell'ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP occorre fare riferimento alla nozione di redditi da lavoro dipendente agli effetti previdenziali e precisamente i redditi individuati, agli effetti fiscali, come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUIR, dunque tutto ciò che è conseguito "sulla base del rapporto" di lavoro di dipendente.



**Trasmissione dati del rendiconto 2008, Patto di Stabilità 2009 e certificazione ICI – Modalità e tempi della trasmissione telematica – deliberazione Corte dei Conti n. 5/AUT/2009/IADC**

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con il provvedimento in oggetto depositato il 4 maggio 2009, ha fornito le indicazioni per l'esecuzione dell'adempimento in esame, e precisamente:

**ART. 1** gli adempimenti delle Province e dei Comuni

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, debbono inviare alla Sezione delle Autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni operative reperibili nel sito web [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it), il rendiconto dell'esercizio 2008, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo le seguenti scadenze:

- Le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti devono effettuare la trasmissione dal 2 luglio e concluderla entro il 31 luglio 2009;
- I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono effettuare la trasmissione dal 2 luglio al 28 settembre 2009.

2. Entro i predetti termini temporali le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle Autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) in forma cartacea:

- 1) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2008;
- 2) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- 3) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, co. 6, del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
- 5) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- 6) il quadro dei servizi gestiti in economia;

**ART. 2** Adempimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane, dal 2 settembre al 20 ottobre 2009, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica il rendiconto dell'esercizio 2008, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194.

ART. 3 Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2008

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2008 devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica, entro il 28 settembre 2009, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

1) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;

2) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

2. Anche dopo decorso il termine del 28 settembre 2009, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione per via telematica del rendiconto 2008, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto.

3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2008, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art.1, co. 2.

ART. 4 Adempimenti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno

1. La Sezione delle Autonomie, con apposita richiesta istruttoria alla chiusura dell'esercizio 2009, provvederà ad acquisire dalle Province e dai Comuni soggetti al patto di stabilità interno (attualmente con popolazione superiore a 5.000 abitanti) i dati finanziari relativi al patto di stabilità interno 2009.

2. Per le Province ed i Comuni compresi nel territorio di Regioni a Statuto speciale che hanno adottato una disciplina in deroga per il patto di stabilità, la documentazione da trasmettere formerà oggetto di apposita richiesta.

ART. 5 Adempimenti per la verifica delle certificazioni I.C.I.

1. La certificazione relativa ai minori introiti ICI, prevista dall'art. 77 bis, comma 32, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, redatta sul modello di cui al D.M. 1 aprile 2009, deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo per le verifiche previste dall'articolo 2, comma 7, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. I comuni della Regione Valle d'Aosta trasmettono la predetta certificazione direttamente alla sezione centrale delle Autonomie.

## La rateizzazione delle Cartelle di Pagamento – Il vademecum di Equitalia

È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.

Equitalia, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè quando ci si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione, può rateizzare il pagamento del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

La rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l'importo della rata non può essere inferiore a € 100.

Al fine di fornire ai Cittadini tutte le informazioni utili per accedere alla rateizzazione dei pagamenti, Equitalia ha recentemente messo in rete un piccolo vademecum nel quale i cittadini potranno trovare molte delle risposte ai principali quesiti: per esempio, sapere quali sono le caratteristiche necessarie per richiedere la rateazione, dove presentare la domanda, come fare per calcolare il numero delle rate concesse e conoscere l'importo esatto.

Il vademecum è reperibile sul sito internet di Equitalia all'indirizzo [www.equitalia.spa.it](http://www.equitalia.spa.it).

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile accedere al "*calcolatore on line*", un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.

Bergamo, 11 maggio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord